



COMUNE DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE
- (PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA) -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 80 DEL 24 SETTEMBRE 2013

OGGETTO: Individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento (D.L. n. 5/2012, convertito in legge n. 35/2012) e approvazione tabelle descrittive procedimenti dell'Ente.

L'anno duemilatredici, il giorno VENTUQUATTRO, del mese di **settembre** alle ore **11,00** in Santo Stefano in Aspromonte nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, composta dai signori:

N.D.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE(SI o NO)
1	Dr.Zoccali Michele	Sindaco Presidente	SI
2	Priolo Annunziato	Vice Sindaco	SI
3	Cannizzaro Francesco	Assessore	NO
4	Nucara Vincenzo	Assessore	NO
5	Priolo Antonino	Assessore	SI

Presenti: 3 - Assenti: 2.

Assiste il Segretario comunale: *Avv. Antonino Domenico CAMA.*

Il Sindaco Presidente, constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di deliberazione indicata in oggetto, premettendo di aver acquisito il preventivo parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nel testo riportato in calce al presente deliberando,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Sentita la relazione del Presidente in merito all'oggetto,

ATTESO che il DL 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012, cosiddetto «*Semplifica Italia*», ha previsto disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo con il quale il Governo ha inteso perseguire l'obiettivo di "modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull'agenda digitale e l'innovazione";

VISTI, in particolare, gli artt. 1, comma 1, del D.L. 5/2012, e ss.mm.ii, che hanno completamente innovato l'art. 2, comma 9 della L.241/90, introducendo tra l'altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quater e 9/quinqies, che espressamente recitano:

"9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali

dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter.

Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.

RILEVATO che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. 5/2012;

CONSIDERATO che:

-l'articolo 1 introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo mediante modifica dell'articolo 2 della legge n. 241/1990 che stabilisce la disciplina generale dell'obbligo di provvedere in capo alle pubbliche amministrazioni;

- le disposizioni, in particolare, sono volte a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile.

CONSIDERATO altresì che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni;

RICORDATO che la legge n. 69/2009, al fine di stabilire una rideterminazione dei termini procedurali, con l'obiettivo di dare effettività a tali disposizioni, ha disciplinato le conseguenze del ritardo da parte dell'amministrazione, sia nei riguardi dei cittadini destinatari dell'azione amministrativa, sia nei riguardi dei dirigenti ai quali

ATTESO che:

- l'art. 7 della legge 69/09, sostituendo integralmente l'art. 2 della L. 241/90, stabilisce che i procedimenti amministrativi di competenza degli enti pubblici devono concludersi entro 30 giorni a meno che disposizioni di legge o di regolamento prevedano un termine diverso;
- la legge stabilisce, altresì, che i termini fissati dalle amministrazioni non possono comunque essere superiori ai 90 giorni ma, esclusivamente nei casi in cui emergano rilevanti profili di sostenibilità dell'organizzazione amministrativa, di temperamento degli interessi pubblici tutelati e valutazioni eccezionali sulla complessità del procedimento, i termini possono oltrepassare i 90 giorni sino al limite massimo di 180 giorni;

DATO ATTO che le previsioni in materia di durata massima dei procedimenti sono attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art.117, comma 2, lett. m), della Costituzione e sono, dunque, cogenti anche per la legislazione regionale e per la regolamentazione locale;

VISTO l'art. 35 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

PRECISATO che i Responsabili di Area hanno condotto una prima ricognizione dei procedimenti di rispettiva competenza ed hanno redatto le tabelle allegate alla presente, ricognizione che costituisce oggetto di continuo aggiornamento e completamento sulla base di quanto richiesto dalla norma appena richiamata;

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000;

Con votazione favorevole ed unanime, espressa ed accertata nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di individuare in via generale nel Segretario comunale pro tempore la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia, previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della L.241/90;
3. Di dare atto che, nel caso in cui il Responsabile del Procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al Segretario comunale perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario;
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i responsabili di area;
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, come richiesto dalla normativa vigente;
7. di approvare le allegate tabelle descrittive dei procedimenti dell'Ente, dando atto che la stessa contiene una prima ricognizione dei procedimenti di competenza dell'Ente e sarà oggetto di continuo aggiornamento e completamento in relazione a quanto richiesto dalla norma appena richiamata;
8. di disporre la pubblicazione delle tabelle allegate alla presente sul sito internet

si possa far risalire la responsabilità del ritardo medesimo e che pertanto: sotto il primo aspetto, l'articolo 2-bis della L. 241 (introdotto - dal citato art. 7) prevede l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;

- sotto il secondo aspetto, l'articolo 2, comma 9, prevede che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale;

PRESO ATTO che la scelta del Legislatore è, altresì, quella di far confluire la condotta inosservante del termine procedimentale nella valutazione della *performance* individuale di cui D.Lgs. n. 150/2009 (cd decreto Brunetta);

RILEVATO che la norma

- costituisce il fondamento per la attuazione di un "commissariamento interno" in ciascuna Amministrazione nella quale un soggetto titolare di poteri decisionali in ambito procedimentale si renda inosservante dei termini prescritti, prevedendo per esplicita disposizione che il potere sostitutivo si attesti al livello apicale;
- attribuisce la funzione sostitutiva agli organi tecnico-amministrativi, negando che possa sostituirsi un soggetto della sfera politica, ribadendo la scelta ordinamentale in favore della distinzione di competenze tra sfera politica e sfera gestionale;

EVIDENZIATO, altresì, che la legge 6 novembre 2012 n. 190 *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione* cd. "Anticorruzione" in particolare per quanto attiene al tema del presente atto:

- impone a ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art 1, comma 9, lett d);
- prevede la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione in ragione del fatto che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione (art. 1, comma 15);
- impone a ogni ente di eliminare tempestivamente le anomalie ai fini del rispetto dei termini procedimentali e di pubblicare i risultati del monitoraggio, di cui al comma 9 lett d, nel sito web istituzionale (art. 1, comma 28);
- obbliga le Amministrazioni a rendere accessibili in ogni momento agli interessati tramite strumenti di identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative alla stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase (art. 1, comma 30);
- delega il Governo a emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi (art. 1, comma 48);

VISTO l'art. 97, comma 4, del T.U.E.L. in virtù del quale *"il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività"*;

RITENUTO di individuare nel Segretario comunale dell'Ente il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso;

dell'ente, nell'apposita sezione denominata "amministrazione trasparente".

Il presente atto, stante l'urgenza di provvedere, con successiva ed unanime votazione, è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Proposta di deliberazione della Giunta comunale: **Individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento (D.L. n. 5/2012, convertito in legge n. 35/2012) e approvazione tabelle descrittive procedimenti dell'Ente.**

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 bis DEL D. LGS. 18/08/2000, N. 267, COME MODIFICATI DAL D.L. N. 174 DEL 2012, CONVERTITO IN LEGGE N. 213 DEL 2012.

PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, IL SOTTOSCRITTO FUNZIONARIO COMUNALE, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, ESPRIME:

PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.


IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO - FINANZIARIA

RAG. DOMENICO PRIOLO



IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL SINDACO
- Dott. **Michèle Zoccali** -



IL SEGRETARIO COMUNALE
- **Avv. Antonino Domenico CAMA** -



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Responsabile Albo pretorio ATTESTA che:

- copia della su estesa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna al n. **359** del registro delle pubblicazioni e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;
- della presente deliberazione è stata data notizia ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., in data **25-09-2013**, prot. n. **4554**.....

S. Stefano in Aspromonte, li 25-09-2013




LA RESPONSABILE
Angela Musolino



Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la su estesa deliberazione:

- E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii (trascorsi 10 giorni della pubblicazione).
- La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

S. Stefano in Aspromonte, li 25-09-2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
- **Avv. Antonino Domenico CAMA** -



- ORIGINALE** della Deliberazione
- COPIA CONFORME** della Deliberazione, per uso amministrativo
S. Stefano in Aspromonte, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
- **Avv. Antonino Domenico CAMA** -